

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 e ss. mm. e ii. “L.R. 7/95 art. 25 - Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche – SDA PU dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche – SDA PU e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di modificare ed integrare l’allegato A della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 e ss. mm. e ii. “L.R. 7/95 art. 25 - Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023” così come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana nel territorio regionale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Normativa di riferimento

- Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni;
- DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)".
- D.G.R. n. 645/18 "L.R. n. 7/95, art. 25. L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023";
- D.G.R. n. 1103/18 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023";
- D.G.R. n. 1469/18 "Integrazione dell'Allegato A) della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 "L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023"

Motivazione

Con D.G.R. n. 645 del 17 maggio 2018 è stato approvato il Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023 riportato nell'Allegato A della medesima delibera. Nella prima fase di attuazione sono state apportate delle modifiche e delle integrazioni con D.G.R. n. 1103/18 e con D.G.R. n. 1469/18.

L'Ordinanza n. 5165/18 del Consiglio di Stato ha prodotto, nonostante gli interventi della Regione Marche, una ulteriore preoccupazione da parte del mondo agricolo in merito alla salvaguardia delle proprie attività.

La Regione Marche, dichiarata dall'OCSE ad alta incidentalità agricola, ha da sempre posto, come obiettivo prioritario, la tutela delle attività afferenti alle economie agrozootecniche tanto da dare, eccezionalmente, all'interno del Piano di controllo di cui trattasi, particolare rilievo all'attuazione di misure specifiche per fronteggiare l'emergenza cinghiale.

Oltretutto, il recente ingresso nel territorio nazionale del virus della Peste suina africana (di seguito PSA) ha posto in essere un maggiore livello di attenzione verso la tutela del comparto agro zootecnico conseguibile anche innalzando i livelli di efficienza e di monitoraggio delle attività previste dalla D.G.R. n. 645/18 "L.r. n. 7/95, art. 25. L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023" e ss. mm. e ii..

Le forti criticità innescate da tale fenomeno hanno ricadute sia in chiave ecologica, sia sul comparto agro-zootecnico, come evidenziato dal Ministero della Salute nel "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici (Rev. n. 2 del 21 Aprile 2021), dove al paragrafo 8.6 riporta "la caccia al cinghiale si svolge come da normativa venatoria e senza alcuna restrizione."

Tuttavia la complessiva strategia di eradicazione prevede un ingente sforzo di depopolamento da operarsi sia tramite cacciatori sia tramite operatori abilitati in dipendenza dell'organizzazione locale. Un'efficace opera di depopolamento si raggiunge infatti, quando



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

vengono abbattuti almeno il doppio dei cinghiali che si sarebbero abbattuti durante la normale l'attività venatoria".

Il 17 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)". Detto DL al comma 1 dell'Art. 1 dispone che le Regioni "Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale (...) adottino il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)...".

Con D.G.R. n. 645/18 e ss. mm. e ii la Regione Marche aveva già posto in essere il "Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023" sottolineando che il depopolamento della specie Cinghiale era considerato essenziale al fine del contenimento dei rischi di diffusione della PSA.

Le attività di prelievo della specie di cui al succitato "Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023" debbono essere incentivate e ottimizzate al fine di incrementare i risultati di abbattimento della specie in chiave di contrasto della PSA.

Rispetto alle premesse suesposte si constata quanto segue:

1. Il versamento alla Regione Marche, da parte dei soggetti che partecipano alle attività di controllo, dei corrispettivi a titolo di parziale ristoro per l'assegnazione dei capi abbattuti in controllo determinati dalla D.G.R. n. 1103 del 06/08/2018 (modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 645 del 17/05/2018), può rappresentare, in questa fase di pre-emergenza relativa alla PSA, un elemento concreto di limitazione ad un'ampia partecipazione dei soggetti autorizzati alle attività di prelievo di cui al vigente Piano regionale di controllo del Cinghiale.
2. La carenza di personale afferente alle polizie provinciali nelle Marche rende difficile pianificare e coordinare con efficienza, su tutto il territorio regionale, gli interventi di controllo sul cinghiale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 7/95; in tal senso, non essendo tale carenza superabile in tempi brevi, il ricorso da parte della polizia provinciale alla collaborazione con le guardie giurate volontarie, nel supporto al coordinamento delle attività di controllo del cinghiale, potrebbe colmare tale lacuna operativa.

Una valutazione in itinere della D.G.R. n. 645/18 e ss. mm. e ii. "L.R. n. 7/95, art. 25. L.r. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023", ha evidenziato la necessità di migliorare e rendere più efficienti alcuni aspetti operativi del controllo del Cinghiale, in particolar modo per ciò che concerne:

- il monitoraggio e la rendicontazione dell'attività di controllo e dei suoi risultati;
- la validità temporale della comunicazione di partecipazione all'attività di controllo del Cinghiale ai sensi della D.G.R. n. 1469 del 08/11/2018;
- la tecnica di prelievo con abbattimento da postazione-controllo selettivo.

Per ciò che concerne il monitoraggio e la rendicontazione dell'attività di controllo e dei suoi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

risultati (prelievi), si ritiene che le misure vigenti non siano adeguate ad ottemperare ad un riscontro rapido ed oggettivo sia sul monitoraggio dell'attività, sia sul riscontro dei prelievi effettuati. La necessità di ottenere e analizzare i dati di prelievo in tempi rapidi è funzionale anche a rispondere alle disposizioni del DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)", ed in particolare agli obiettivi di un monitoraggio efficiente degli abbattimenti in vista della prossima adozione da parte della Regione Marche del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*)" di cui al medesimo DL.

Tali presupposti e motivazioni, rispetto ai modelli e alla documentazione cartacea attualmente vigente, rendono necessaria l'adozione di sistemi digitali di supporto e/o di applicazioni per il monitoraggio e la rendicontazione dell'attività di controllo e dei suoi risultati, da organizzare anche attraverso uno specifico sistema gestionale, funzionale anche ad innalzare i livelli minimi di sicurezza degli interventi di controllo effettuati con arma da fuoco, consentendo, anche agli organismi di vigilanza come la Polizia provinciale, di avere contezza in tempo reale dell'attività degli operatori autorizzati al controllo del Cinghiale.

Con D.G.R. n. 1469 del 08/11/2018 sono state apportate modifiche all'Allegato A della DGR 645/18 mancando però di riferimento temporale per la validità della comunicazione di partecipazione all'attività di controllo del Cinghiale.

Quindi per le medesime motivazioni del punto precedente, si ritiene che la validità della comunicazione di partecipazione all'attività di controllo del Cinghiale, sia tramite "Cattura e abbattimento" che tramite "Abbattimento da postazione-controllo selettivo" (v. 7.1 D.G.R. n. 1469/2018), debba essere fissata in giorni 365 dalla data di invio della stessa alla Polizia provinciale e all'ente-soggetto gestore competente per il territorio in cui l'attività di controllo si realizza (ATC, AFV, AATV).

E' altresì necessario che l'invio, da parte dei soggetti interessati, alla Polizia provinciale, all'ATC o all'istituto faunistico privato in cui si svolgerà l'attività di controllo, avvenga tramite la compilazione di uno specifico modulo predisposto dai Servizi regionali competenti.

Relativamente alla necessità di migliorare e rendere più efficiente la tecnica di prelievo con abbattimento da postazione-controllo selettivo, anche in funzione del raggiungimento dei già richiamati obiettivi di contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana nel territorio regionale, si ritiene che, oltre alle già consentite fonti luminose, sia necessario anche di ottiche-visori notturni infrarossi (I.R.) e di ottiche a imaging termico in orario notturno, sia per la ricerca dei cinghiali sia per l'effettuazione del tiro con arma rigata, per incrementare l'efficacia di tale tecnica di prelievo.

L'uso della sola fonte luminosa, infatti, rappresenta un potenziale fattore di disturbo verso i cinghiali che, percependo il fascio luminoso, possono sottrarsi alla possibilità di prelievo.

Va evidenziato, inoltre, che l'utilizzo di ottiche-visori notturni infrarossi (I.R.) e di ottiche a imaging termico in orario notturno, rispetto alla fonte luminosa, aumenta le potenzialità di localizzazione dei cinghiali, fornendo, ovvero, la possibilità di individuare gli animali sia a distanze considerevoli (anche fino a km), sia anche quando coperti dalla vegetazione e dallo strato erbaceo delle coltivazioni. Non va sottaciuto, infine, che l'uso di tali strumenti può contribuire ad un incremento dei livelli di sicurezza nell'attività di controllo del Cinghiale poiché



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

consentono, rispetto alle fonti luminose, una migliore definizione e classificazione degli oggetti in orario notturno.

Gli oneri attualmente sostenuti dagli operatori abilitati al controllo del Cinghiale per la gestione complessiva delle attività collegate al prelievo dei cinghiali, possono rappresentare un ulteriore fattore di contrazione alla partecipazione dei medesimi all'attività di controllo, andando a creare un concreto elemento di limitazione dell'efficienza dei prelievi della specie in questa fase di pre-emergenza relativa alla PSA, oltre che un elemento di deterrenza ad un'ampia partecipazione alle attività di controllo della specie richiesta ai fini di un auspicabile azione di depopolamento e in funzione di prevenzione sanitaria.

In quest'ottica si rende necessario adottare da parte della Regione Marche, anche con il coinvolgimento degli AA.TT.CC., ogni iniziativa che possa favorire e incentivare una partecipazione più ampia possibile alle attività di controllo da parte degli operatori abilitati ai sensi della DGR 645/2018 e ss. mm. e ii.

Dette iniziative, a seguito della pubblicazione del DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2022, n. 9 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)", saranno programmate e adottate tramite specifici atti durante il periodo di controllo del Cinghiale a fini di contenimento della PSA.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto: "Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 e ss. mm. e ii. "L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023" così come da Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana nel territorio regionale

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Massimo Pensalfini

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICHE VENATORIE E ITTICHE – SDA PU

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il dirigente del Settore
Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche – Sda Pu, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento/Il Segretario generale
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1) Modifica e integrazione e della D.G.R. n. 645 del 17/05/2018 e ss. mm. e ii. "L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023

